



## **PRECARI SCUOLA. LIMITE DI 36 MESI PER LE SUPPLENZE: confermata la decorrenza dal 1 settembre 2016**

**Il Ministro ha confermato che il conteggio decorre da questo anno  
scolastico**

Il limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 ([comma 131](#)) decorre dal 1 settembre 2016, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti.

Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l'[audizione in Parlamento del 21 settembre 2016](#) (al tempo: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell'amministrazione. Avevamo ricevuto segnalazioni di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i periodi di servizio precedentemente prestati, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di una interpretazione errata della legge. Siamo intervenuti nei confronti dell'amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto. Ricordiamo che il divieto di superare i 36 mesi si applica soltanto per le supplenze su posto vacante e disponibile quindi per le supplenze annuali (con scadenza 31 agosto). Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la nostra contrarietà, a cominciare dall'iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi anziché procedere alla stabilizzazione, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine. Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

## **ORGANI COLLEGIALI E DIRIGENTE SCOLASTICO DOPO LA LEGGE s 107/15, AGGIORNATA LA SCHEDA**

**Ancora centrali le prerogative collegiali definite nel Testo unico 297/94.  
La nostra scheda di orientamento per i lavori di inizio anno aggiornata  
dopo le recenti note del MIUR.**

Alla luce delle recenti note del Ministero dell'Istruzione su organico dell'autonomia e formazione del personale, abbiamo aggiornato la [scheda](#) su collegio dei docenti, consiglio di istituto, comitato di valutazione, dirigente scolastico, RSU dopo la [legge 107/15](#).

Il nostro approfondimento, che non intende essere esaustivo di tutte le questioni trattate, è un utile strumento con la quale rivedere, in sintesi e con gli opportuni riferimenti di legge, quali organismi sono coinvolti nelle decisioni di gestione/organizzazione scolastica.